

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLTENI, FEDRIGA, CASTIELLO, GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI,
INVERNIZZI, ALESSANDRO PAGANO, PICCHI, SALTAMARTINI**

Modifiche al codice penale concernenti l'applicazione della diminuzione di pena e delle circostanze attenuanti generiche agli imputati minorenni

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge propone il tema dell'applicazione automatica di sconti di pena in relazione alle persone minori di età. Come è risaputo il codice penale, all'articolo 98, prescrive che «È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita».

In altre parole, per il solo fatto di essere minorenni il reo ottiene uno sconto di pena, normalmente pari a un terzo.

Purtroppo di recente abbiamo assistito a casi di cronaca molto gravi che hanno allarmato l'opinione pubblica. Si pensi, da ultimo, sia al caso degli stupri commessi a Rimini da un «branco» di immigrati, formato — secondo gli investigatori — da tre

minorenni (due fratelli marocchini e un nigeriano) e da G.B. maggiorenne e sia al caso del diciassettenne che ha confessato ai carabinieri di aver ucciso la ragazza di 16 anni, scomparsa il 3 settembre 2017 da Specchia, nel Salento, e ha poi indicato agli inquirenti il posto nel quale aveva occultato il cadavere.

Purtroppo questi casi dimostrano come probabilmente la minore età — seppure la pena deve essere per ciascuno, e in particolare per le persone minorenni, sempre improntata alla rieducazione e all'attenuazione di responsabilità — non possa essere di per sé sola un motivo che consenta di applicare *tout court* una diminuzione di pena.

Con questo non si mette in discussione il diritto internazionale che promuove una

cultura dell'infanzia fondata sull'affermazione della dignità dell'essere in ogni età e in ogni condizione e che ha favorito lo sviluppo di linee direttive per gli interventi a tutela e a promozione del minore. Nell'ambito della devianza minorile, ha accentuato la necessità di tenere conto anche in tale contesto del maggiore « interesse del minore », riconducibile, primariamente, al diritto all'educazione quale premessa al pieno sviluppo di una personalità armonica, e ha predisposto gli indirizzi per una più equa e calibrata giustizia nelle direzioni principali del garantismo e del minimalismo.

Occorre però lasciare al giudice la discrezionalità al fine di poter decidere se quel determinato caso di reato efferato e grave, aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi, possa beneficiare (poiché vi è stata un'azione o azioni positive di rieducazione e di pentimento) dello sconto di pena di cui all'articolo 98 del codice penale.

Anche la Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare che non è sufficiente la minore età per poter applicare le attenuanti generiche di cui all'articolo 62-*bis* del codice penale, « se il comportamento

sia stato, comunque, cinico ed impietoso nell'arco di tutta la vicenda (Cassazione, sezione I, sentenza n. 5901 del 14 febbraio 1980, in Ced Cassazione, rv. 145247), positivizzare la norma è prevedere in modo ineludibile che in ogni caso la minore età non può essere, per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche ».

In questo senso la presente proposta di legge modifica i citati articoli 98 e 62-*bis* del codice penale, prevedendo, nel primo, che la diminuzione di pena possa non essere concessa, salva diversa e motivata decisione da parte del giudice, per il reato di omicidio volontario di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numero 5) o 5.1), o dell'articolo 577, primo comma, numero 1), 3) o 4), oppure per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*, aggravato dalle ipotesi previste dall'articolo 609-*ter*, ovvero per il reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* dello stesso codice penale, e prevedendo, nel secondo, che la minore età non può essere, per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.


1. Dopo il primo comma dell'articolo 98 del codice penale è inserito il seguente:

« La diminuzione di pena di cui al primo comma non è applicata, salva diversa e motivata decisione da parte del giudice, per i delitti di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numero 5) o 5.1), o dell'articolo 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), di cui all'articolo 609-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 609-*ter*, ovvero di cui all'articolo 609-*octies* ».

ART. 2.

1. All'articolo 62-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni caso, la minore età non può essere, per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui al primo comma ».



18PDL0003780